

COS'HA A CHE FARE CON L'EUROPA FEDERALE IL BIMBO SOPRAVVISSUTO ALLA TRAGEDIA DEL MOTTARONE?

Non è la prima volta che rammentiamo gli «elementi di federalismo» già oggi (e non da oggi) presenti nell'Unione europea di fronte alle considerazioni ipercritiche di chi, rispetto all'UE, valuta solo i fatti economici, addirittura considerandola piegata all' «ordoliberalismo» di stampo “suprematista” tedesco e conseguentemente ritenendo piagato l'interesse nazionale italiano a farne parte.

Così possiamo elencare tra siffatti elementi anzitutto il Parlamento europeo, eletto a suffragio universale diretto dai popoli degli Stati membri dell'UE (non potendosi parlare di un unico popolo europeo); poi l'istituto della cittadinanza europea (art.18 ss. TFUE e 39 ss. della Carta dei diritti fondamentali dell'UE); quindi certi aspetti della cooperazione giudiziaria penale disciplinata da atti eurounitari (quali il mandato d'arresto europeo di cui alla decisione quadro 2002/584/GAI, o l'ordine di protezione europeo di cui alla direttiva 2011/99/UE); inoltre molti elementi di quel **diritto internazionale privato europeo** fondato, dopo la riforma dovuta al Trattato di Lisbona entrato in vigore il 1° dicembre 2009, sull'art. 81 del TFUE (dedicato alla cooperazione giudiziaria civile) ma che storicamente affonda le proprie origini fin nella Convenzione di Bruxelles del 1968, concernente la competenza giudiziaria e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, e nella Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (convenzioni oramai sostituite da regolamenti UE). A quest'ultimo riguardo (il diritto internazionale privato, regolato in Italia in generale dalla legge 218 del 1995) ricordiamo che già nel 1971 Berthold Goldman parlava - a proposito del primo testo, del 1968 - di «traité fédérateur», ma anche che oramai la disciplina dell'Unione in materia è estesa agli stessi **rapporti di famiglia**, per tanto tempo gelosissimo bastione della discrezionalità sovrana nazionale.

Di famiglia in particolare si occupano, fra le norme primarie dell'UE, proprio l'art. 81 TFUE, ai commi secondo e terzo, con riguardo ovviamente agli aspetti «aventi implicazioni transnazionali»; ma ci sono anche gli art. 9 e 33 della Carta dei diritti, rispettivamente concernenti, il secondo, il rapporto fra vita privata e vita professionale; il primo il diritto di sposarsi e quello di costituire una famiglia, che «sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio» (la Polonia non ha saputo esimersi dall'apportare ai Trattati una dichiarazione - la n.61 - secondo cui la «Carta lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di legiferare nel settore della moralità pubblica, del diritto di famiglia nonché della protezione della dignità umana e del rispetto dell'integrità fisica e morale dell'uomo»). Sempre la Carta si occupa di lavoro minorile (art. 32) e di **diritti dei minori** in generale (art.24).

Ciò detto, come viene ora in considerazione Eitan, il bimbo di circa sei anni unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone, dove pure ha perso mamma, papà, fratello e bisnonni?

Perché è appena arrivata la conferma che il nonno materno l'ha sottratto alla custodia della zia paterna - determinata da un tribunale italiano anche sulla base del fatto che il bambino aveva residenza abituale prima e dopo l'evento luttuoso in Italia: è questo il criterio rilevante, più che la cittadinanza, a definire **l'interesse superiore del minore** - portandolo in aereo in Israele (dov'è residente un'altra zia, materna).

Vien fatto quindi di menzionare il regolamento 2201 del 2003 (cosiddetto Bruxelles II *bis* perché interviene nel campo della giurisdizione e della circolazione delle sentenze come la vecchia convenzione di Bruxelles del 1968) , succeduto al regolamento 1347 del 2000, cosiddetto Bruxelles II, che dispone su «competenza, riconoscimento e esecuzione delle decisioni in materia

matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale», compresa la disciplina della **sottrazione internazionale di minori da parte di un familiare** (una terza versione del regolamento - 1111 del 2019, cosiddetto Bruxelles II *ter* – è entrata in vigore ma sarà applicabile solo da agosto 2022). La disciplina è in grado di sciogliere problematiche che la presenza di una frontiera di Stato rende sovente insuperabili: è **uno strumento di impostazione federalista** che risponde alla funzione che nell'ordinamento USA svolge l'art. IV della Costituzione, quella «*Full Faith and Credit Clause*» che lega con reciproca fiducia gli Stati federati (definiti «*Sister States*» per qualificarne i profondi legami di colleganza genetica) ad esempio nell'ambito dell'estradizione di imputati, di riconoscimento in generale di rispettivi atti pubblici. Però nel caso di Eitan la frontiera messa in mezzo non è fra Stati UE, né è quella di uno Stato *extra* Ue ma comunque europeo e magari aderente al Consiglio d'Europa e quindi alla Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (che può trovar applicazione a casi di sottrazione di minori da parte di un familiare). La frontiera è quella con uno Stato appartenente a un altro ambito continentale (ricordiamo che qualche politico italiano - Marco Pannella fra tutti - ha avanzato la proposta di adesione di Israele all'UE al fine di cercar soluzione al conflitto coi palestinesi: l'ostacolo anzitutto formale è l'art. 49 TFUE, dove si disciplina l'adesione all'UE da parte di «ogni Stato europeo»).

E allora?

Il regolamento Bruxelles II, nelle proprie diverse versioni, si rifà alle soluzioni di una convenzione internazionale elaborata dalla Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato, un'organizzazione internazionale intergovernativa - quest'ultima - a vocazione universale come le Nazioni Unite. Ci riferiamo alla Convenzione del 1980 *on the Civil Aspects of International Child Abduction* (di cui è parte contraente l'Italia: v. legge 64 del 1994, come pure l'Unione europea: v. decisione del Consiglio 2006/719/CE, nonché lo stesso Israele).

Tuttavia, un conto è applicare le norme di un regolamento UE (*ex art.* 288 TFUE) in uno spazio unitario, un altro conto eseguire un trattato internazionale in un ambito transcontinentale (v. nella specifica materia F. Mosconi e D. Rinoldi, *La sottrazione internazionale di minori da parte di un genitore*, Cedam, Padova, 1988; V. Librando, F. Mosconi, D. Rinoldi, *Tempi biblici per la ratifica dei trattati*, Cedam, Padova, 1993).

Senza entrare nelle specifiche soluzioni giuridiche della questione in oggetto va del resto infine ricordato che proprio in tema di sottrazione internazionale di minore da parte di un familiare è emerso un contrasto fra la disciplina Ue e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo già più sopra rammentata. Nel caso Šneersone e Kampanella contro Italia (sentenza delle Corti europee di Strasburgo del 2011 su ricorso n. 14737/09), originato da una sottrazione di minore da parte della madre lettone nei confronti del padre affidatario in Italia, i giudici hanno considerato la supremazia del diritto convenzionale su quello di un'organizzazione internazionale come l'UE, in particolare sul regolamento 2201 del 2003 sopra citato!

Sull'adesione dell'UE alla Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali *ex art.* 6.2 TFUE, già fallita una volta (v. parere della Corte di giustizia UE n.2/2013), si è d'altro canto ricominciato a lavorare. Ma di questo potremo parlare in futuro.

Nicoletta Parisi e Dino Rinoldi